

Cass., civ. sez. I, del 24 agosto 2015, n. 17107

2. - L'eccezione di inammissibilità del ricorso, sollevata dalla controricorrente per essere stato esso notificato alla incorporata, in luogo che alla società incorporante per fusione, è infondata.

Questa Corte ha già chiarito che, nell'ipotesi di estinzione per fusione delle società, secondo il regime anteriore al nuovo art. 2504 bis c.c., come introdotto dalla riforma di cui al d.lgs. n. 6 del 2003, è possibile la notifica alla società originaria, con stabilizzazione del soggetto e maggior tutela della parte notificante, almeno sino a quando l'evento non sia notificato, o reso comunque idoneamente noto, a quest'ultima (Cass. 27 dicembre 2013, n. 28664, e giurisprudenza ivi citata).

L'idoneità della notificazione è stata affermata altresì con riguardo al nuovo regime (Cass., ord. 18 novembre 2014, n. 24498). Tanto più, invero, non è nulla la notificazione alla società originaria per le fusioni successive alla riforma, in cui si parla di mera vicenda evolutivo-modificativa comportante un mutamento formale di un'organizzazione societaria già esistente, non la creazione di un nuovo ente che si distingue dal precedente, sicché è ammissibile la notificazione nei confronti della società incorporata, che, nonostante la cancellazione dal registro delle imprese, sopravvive in tutti i suoi rapporti, anche processuali, alla nella società incorporante.